



# Indennizzo Inail agli eredi del lavoratore: considerazioni a partire dal caso Thyssen

Luca De Compadri *Avvocato in Mantova*

*La vicenda degli operai morti nel rogo dell'acciaieria Thyssen Krupp di Torino ripropone la questione inerente alla risarcibilità del danno biologico e/o morale agli eredi del defunto e alle garanzie previste dall'ordinamento a favore dei superstiti. In particolare, ha destato perplessità il fatto che la convivente incinta di uno degli operai deceduti nell'infortunio sul lavoro, occorso presso la citata acciaieria, non si vedrà riconoscere alcun indennizzo da parte dell'Inail, non essendo donna sposata*

In via preliminare, si rileva che nel nostro ordinamento la tutela viene riconosciuta ai congiunti nell'ambito del nucleo familiare e della parentela, così come regolamentata dal codice civile. Tale considerazione si pone come spunto per analizzare le problematiche più rilevanti della materia.

## Sul danno parentale

La dottrina e la giurisprudenza (cfr. Cass. 8828/03; Cass. 8827/03) si sono occupate del ristoro del danno cd. parentale in due diverse situazioni:

- danno conseguente alla perdita del capo famiglia da parte dei familiari;
- danno conseguente alla perdita della serenità familiare per la nascita di un bambino menomato a seguito di responsabilità medico-professionale.

In entrambi i casi la qualificazione della *species* del danno e della sua natura non patrimoniale sono ricondotte nell'ambito dell'art. 2059 c.c., che viene interpretato in senso estensivo avendo riguardo a valori della famiglia costituzionalmente protetti (artt. 2, 29, 30 Cost.), come avevano già da tempo intuito i giudici di merito e la migliore dottrina.

### Art. 2059. Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Giova, al riguardo, fare riferimento al principio di diritto, secondo il quale nell'ambito dell'art. 2059 c.c., possono trovare collocazione e protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona umana, per fatti illeciti determinanti un danno ingiusto e per

lesioni di valori costituzionalmente o specificatamente protetti da leggi speciali. Il rinvio ricettizio dell'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge non concerne la sola ipotesi del danno morale soggettivo da reato, ma è il rinvio che, dopo l'entrata in vigore della costituzione e delle norme precettive sui diritti umani inviolabili, assicura la tutela anche alla lesione di tali diritti, inerenti a situazioni soggettive personali correlate a valori costituzionalmente rilevanti.

Si è, così, ritenuto (cfr. Cass. n. 16716/03) che, in sede di illecito e di danno ingiusto, per la lesione di valori costituzionalmente protetti, costituendo la perdita della unità familiare anche perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia quale società naturale, il risarcimento debba essere autonomo, non costituendo né danno biologico, né patrimoniale, né danno morale soggettivo da reato, ma rimanendo nell'ambito del danno consequenziale non patrimoniale. In merito al danno ingiusto parentale conseguente alla morte, inoltre, la dottrina italiana ed europea, che ammettono la tutela civile del diritto fondamentale della vita, premono per il riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un diritto di credito, che entra istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, senza che rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o immediata. La certezza della morte, secondo le leggi nazionali ed europee, è a prova scientifica, attiene alla distruzione delle cellule cerebrali e viene verificata attraverso tecniche raffinate, che accertano la cessazione dell'attività elettrica di tali cellule. La morte cerebrale non è mai immediata, con due eccezioni: la decapitazione o lo spapolamento del cervello. In questo quadro anche il danno da morte, come danno ingiusto da illecito, è trasferibile *mortis causa*, facendo parte del credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali (cfr. Cass. 15760/06). In ogni caso, alla base del risarcimento si pone sempre e comunque la figura di colui che è parente-familiare superstite, indipendentemente dal fattore convivenza. La risarcibilità del danno parentale per perdita di un familiare non convivente è stata riconosciuta dalla S.C. (cfr. Cass., sez. III, 14845/07), secondo cui, se il fattore della convivenza esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, la





comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita autonoma del figlio, essendo i vincoli spirituali altrettanto stretti e degni di tutela.

Giova, ulteriormente precisare che il danno da morte dei congiunti (cd. danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: *a)* il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (cfr: puntuale il riferimento in Corte Cost. 132/1985 cit.); *b)* il bene della solidarietà familiare, in relazione sia alla vita matrimoniale sia al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. (Cass. n. 15760/2006). L'attuale movimento per la estensione della tutela civile ai Pacs (patti civili di solidarietà ovvero stabili convivenze di fatto) condurrebbe alla estensione della solidarietà umana a situazioni di vita in comune, e, dunque, anche i «nuovi parenti» vittime di rimbalzo potrebbero lamentare la perdita del proprio caro. Tuttavia, si ribadisce che il danno parentale attualmente interessa una *societas* stabilizzata con vincolo matrimoniale e discendenza legittima, onde i referenti costituzionali sono certi.

#### **Danno biologico ai congiunti «iure proprio»**

Secondo la giurisprudenza e la dottrina è configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto della illecita condotta altrui, quando le sofferenze causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione della integrità psicofisica degli stessi. La qualificazione anche degli stretti congiunti della persona deceduta (o gravemente menomata a seguito dell'incidente) come possibili persone danneggiate è insita nel fatto stesso che, com'è assolutamente pacifico, anche a loro può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dall'evento mortale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Cass. n. 2637 del 9 febbraio 2005), precisando che quando gli stretti congiunti agiscono *iure proprio* per il risarcimento del danno derivato a loro stessi dalla morte (o dalle gravi menomazioni) il limite del risarcimento previsto dalla polizza assicurativa non è, cumulativamente per tutti, quello previsto per una sola persona danneggiata, ma è, invece, distintamente per ognuno di loro, quello previsto per ciascuna persona danneggiata.

#### **Il risarcimento del danno ai congiunti «iure ereditario» in caso di morte**

La fattispecie in esame riguarda la trasmissione per via ereditaria dal defunto, mentre ancora era in vita, all'erede del risarcimento del danno subito. In tema di danno biologico *iure successionis*, la sopravvivenza per 24 ore è in astratto idonea a configurare un tal tipo di danno. Tale danno può essere configurato anche se la vittima è priva di coscienza. Non può esistere un danno tanatologico risarcibile (danno da morte immediata) e, in ogni caso, non potrebbe essere cumulabile con altri danni terminali (biologico e morale) (Cass., sez. III, 21976/07). Il bene «salute» ed il bene «vita» costituiscono beni distinti e tutelati in forma distinta. Mentre, infatti, il primo ammette una forma di tutela risarcitoria, il secondo non la riconosce, in quanto, essendo strettamente connesso con la persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere. Ne consegue che, in caso di morte di un individuo causata dall'altrui atto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa, nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento «*iure successionis*» del danno biologico sofferto dal loro dante causa, in quanto questi non ha mai subito alcun «danno biologico» rigorosamente inteso (Cass., sez. III, 18163/07).

#### **Rendita ai superstiti (art. 85, Dpr 1124/65)**

In caso di morte del lavoratore soggetto all'obbligo assicurativo per cause conseguenti all'incidento o alla malattia professionale, l'Inail corrisponde una rendita mensile ai superstiti. La rendita decorre dal giorno successivo alla morte. L'Inail eroga, inoltre, un assegno per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque dimostri di averle sostenute. La rendita citata spetta al coniuge, ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi, in mancanza di coniuge e figli spetta ai genitori naturali o adottivi, fratelli e sorelle. In rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, la rendita viene così calcolata: 50% al coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio (legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi; fino al 18° anno di età per tutti i figli; fino al 21° anno di età per studenti di scuola media superiore o professionale; per la durata normale del corso di laurea, ma non oltre il 26° anno di età per gli studenti universitari); 40% ai figli orfani di entrambi i genitori. In mancanza di coniuge e figli: 20% ai genitori naturali e adottivi; 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle. Con l'emanazione del Dlgs. n. 38/00, l'assegno viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con apposito decreto.